

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 maggio 2015, presso il Centro Congressi "Cavour" in Roma, Via Cavour n. 50/a, si sono incontrati;

- MEDIAMARKET S.p.A. con Socio Unico, con sede legale in Curno (BG) alla via E. Fermi n. 4 e Punti Vendita dislocati su tutto il territorio nazionale, rappresentata da Alessandra Bergamo con Giuseppe Fornelli, assistita da Confcommercio Bergamo nella persona di Enrico Betti (in seguito per brevità anche "la Società");
- Le OO.SS. Nazionali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil rappresentate da Alessio Di Labio, Elena Maria Vanelli e Marco Marroni oltre alle varie strutture regionali, territoriali e ad una rappresentanza delle R.S.A./R.S.U. di punto vendita (in seguito per brevità anche "le OO.SS.")

PREMESSO CHE

- MEDIAMARKET S.p.A. è una Società che commercializza grandi e piccoli elettrodomestici e prodotti dell'elettronica di consumo (telefonia, informatica ed altro) e articoli affini e connessi, attraverso una rete commerciale costituita da n. 117 punti di vendita con insegne "Mediaworld" e "Saturn", distribuiti su tutto il territorio nazionale, nonché attraverso una piattaforma informatica che consente di acquistare i propri prodotti on-line (www.mediaworld.it).
- La Società in data 5 maggio 2015 ha avviato la procedura per riduzione di personale ex artt. 4 e 24, L. 223/91 e successive modifiche ed integrazioni per complessivi n. 906 lavoratori, dislocati nei punti di vendita così come indicati nella relativa procedura.
- Le Parti hanno individuato nella stipula di un accordo di solidarietà difensivo ai sensi della L. n. 863/1984 e successive modifiche ed integrazioni, un valido ed ulteriore strumento di gestione della crisi aziendale.
- La Società ha stipulato con le sigle sindacali, come sopra rappresentate, un contratto di solidarietà difensivo (da intendersi qui integralmente richiamato e



trascritto) in data 26 maggio 2015 per la durata di 12 mesi e scadente il 30 giugno 2016. Tale contratto è finalizzato ad evitare la riduzione di un esubero di personale, pari ad un numero complessivo di n. 906 lavoratori a seguito dell'involuzione del mercato che si protrae ormai dall'anno 2012 e alla sempre minore redditività prodotta dalla Società.

CONSIDERATO CHE

- Le Parti, al contempo, nel rispetto delle finalità espresse dal D.M. del 10 ottobre 2014, al fine di favorire la circolazione della forza lavoro e di ridurre i costi sociali della procedura, prima di procedere alla sottoscrizione del contratto di solidarietà, hanno inteso avviare una procedura di licenziamento collettivo non oppositivo, volta a far sì che la situazione di esubero gravi il meno possibile sugli ammortizzatori sociali.
- Su tale presupposto la Società si dichiara disponibile a far ricorso, in aggiunta al contratto di solidarietà, anche allo strumento della mobilità con l'esclusivo criterio della non opposizione incentivata.

Tutto ciò premesso e considerato si concorda quanto segue

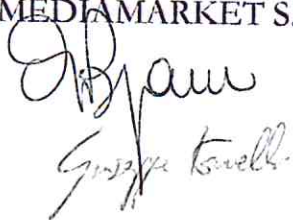
- 1) Le Parti, in deroga ai criteri di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, dell'art. 5, della L. 223/91, convengono di far ricorso alla collocazione in mobilità di tutto il personale in forza che manifesterà la propria non opposizione alla collocazione in mobilità.
- 2) I dipendenti intenzionati a manifestare la loro volontà di non opposizione al licenziamento saranno tenuti a rendere nota quest'ultima per iscritto attraverso la comunicazione di cui all'allegato A del presente accordo, nei termini e secondo le modalità previste da specifico accordo "a latere".



- 3) La "proposta aziendale di risoluzione del rapporto di lavoro" presuppone che il lavoratore individuato per il licenziamento sottoscriva con la Società un accordo transattivo individuale avente natura di "transazione generale novativa".
- 4) A fronte della cessazione del rapporto di lavoro di coloro che manifestino la non opposizione alla collocazione in mobilità, la Società si impegna ad offrire un incentivo secondo quanto previsto dall'accordo "a latere" poc'anzi citato, previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione di cui al punto n. 3) del presente accordo, nelle opportune sedi conciliative.
- 5) Tutto ciò premesso le OO.SS. prendono atto della volontà aziendale di procedere al licenziamento del personale che abbia manifestato la volontà di non opporsi al licenziamento, con la relativa messa in mobilità.
- 6) Con la sottoscrizione del presente verbale si ritiene esaurita la procedura di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.
- 7) Stante tutto quanto sopra convenuto, le Parti dichiarano, quindi, conclusa con esito positivo la fase di esame congiunto delle cause che hanno portato all'avvio della procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 L. n. 223/91, mediante la sottoscrizione del presente verbale di accordo e dell'accordo sul ricorso ai Contratti di Solidarietà siglato in pari data.

Letto, confermato e sottoscritto

MEDIAMARKET S.P.A. con Socio Unico



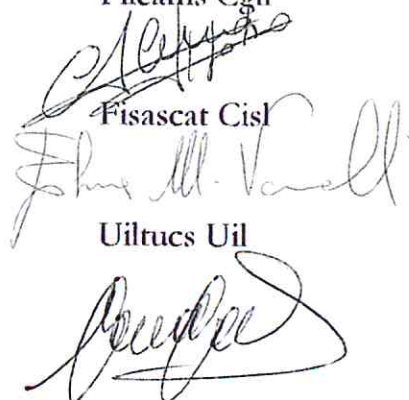
Confcommercio Bergamo



Filcams Cgil

Fisascat Cisl

Uiltucs Uil



ALLEGATO (A)

Spett.le
MEDIAMARKET S.p.A.
DIREZIONE DEL PERSONALE

Il/la sottoscritto/a _____ matr. _____ nato/a
a _____ il _____, in servizio presso
_____, chiede di aderire al
piano previsto dal verbale di accordo siglato in data 26 maggio 2015, manifestando con la presente, in
modo irrevocabile, la non opposizione alla collocazione in mobilità e il proprio interesse a percepire la
misura di sostegno economico individuata dall'art. 2 del Verbale di Accordo del 26 maggio 2015.

All. c.s.

Data _____

Firma _____

Data ricezione _____

Firma per ricezione _____



**ADDENDUM AL VERBALE DI ACCORDO DEL 26 MAGGIO 2015
RELATIVO ALLA MOBILITA' NON OPPOSITIVA**

Il giorno 26 maggio 2015, presso il Centro Congressi "Cavour" in Roma, Via Cavour n. 50/a, si sono incontrati;

- MEDIAMARKET S.p.A. con Socio Unico, con sede legale in Curno (BG) alla via E. Fermi n. 4 e Punti Vendita dislocati su tutto il territorio nazionale, rappresentata da Alessandra Bergamo con Giuseppe Fornelli, assistita da Confcommercio Bergamo nella persona di Enrico Betti (in seguito per brevità anche "la Società");
- Le OO.SS. Nazionali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil rappresentate da Alessio Di Labio, Elena Maria Vanelli e Marco Marroni oltre alle varie strutture regionali, territoriali e ad una rappresentanza delle R.S.A./R.S.U. di punto vendita (in seguito per brevità anche "le OO.SS.")

PREMESSO CHE

- in data odierna le Parti, in deroga ai criteri di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, dell'art. 5, della L. 223/91, hanno convenuto di far ricorso alla collocazione in mobilità di tutto il personale in forza che manifesterà la propria non opposizione alla collocazione in mobilità, attraverso la sottoscrizione di apposito verbale di accordo (d'ora innanzi, per brevità, anche "il verbale");
- che nell'ambito del predetto accordo si conveniva di determinare con separato atto i criteri e le modalità di incentivazione all'adesione alla mobilità non oppositiva;

Tutto ciò premesso e considerato si concorda quanto segue

1. A fronte dell' adesione alla collocazione in mobilità, manifestata mediante compilazione e consegna, a mezzo raccomandata a/r indirizzata alla Direzione Risorse Umane presso la sede centrale di Via Lega Lombarda, snc, in Curno (BG),



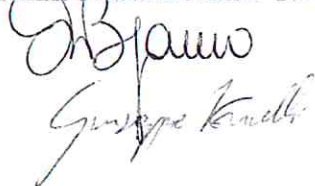
dell'allegato A del verbale corredato da copia del proprio documento di riconoscimento, l'Azienda riconoscerà, in aggiunta alle competenze di fine rapporto, un incentivo commisurato alla retribuzione lorda mensile percepita per il mese di maggio 2015, secondo lo schema che segue:

- n. 14 mensilità in caso di cessazione del rapporto di lavoro entro e non oltre il 30 giugno 2015;
- n. 11 mensilità in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel periodo di tempo compreso tra l'1 luglio 2015 ed il 31 luglio 2015;
- n. 7 mensilità in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel periodo di tempo compreso tra l'1 agosto 2015 ed il 31 agosto 2015;
- n. 4 mensilità in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel periodo di tempo compreso tra l'1 settembre 2015 ed il 23 settembre 2015;

2. Condizione necessaria alla percezione delle somme sopra individuate è la sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede protetta, entro e non oltre il termine massimo di 30 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto

MEDIAMARKET S.P.A. con Socio Unico



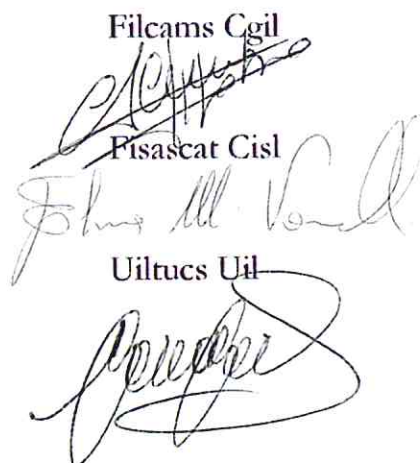
Confcommercio Bergamo



Filcams Cgil

Fisascat Cisl

Uiltucs Uil



**ADDENDUM "bis" AL VERBALE DI ACCORDO DEL 26 MAGGIO 2015
RELATIVO ALLA MOBILITA' NON OPPOSITIVA**

Il giorno 26 maggio 2015, presso il Centro Congressi "Cavour" in Roma, Via Cavour n. 50/a, si sono incontrati:

- MEDIAMARKET S.p.A. con Socio Unico, con sede legale in Curno (BG) alla via E. Fermi n. 4 e Punti Vendita dislocati su tutto il territorio nazionale, rappresentata da Alessandra Bergamo con Giuseppe Fornelli, assistita da Confcommercio Bergamo nella persona di Enrico Betti (in seguito per brevità anche "la Società");
- Le OO.SS. Nazionali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil rappresentate da Alessio Di Labio, Elena Maria Vanelli e Marco Marroni oltre alle varie strutture regionali, territoriali e ad una rappresentanza delle R.S.A./R.S.U. di punto vendita (in seguito per brevità anche "le OO.SS.")

PREMESSO CHE

- in data odierna le Parti, in deroga ai criteri di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, dell'art. 5, della L. 223/91, hanno convenuto di far ricorso alla collocazione in mobilità di tutto il personale in forza che manifesterà la propria non opposizione alla collocazione in mobilità, attraverso la sottoscrizione di apposito verbale di accordo (d'ora innanzi, per brevità, anche "il verbale");
- che nell'ambito del predetto accordo si conveniva di determinare con separato atto i criteri e le modalità di incentivazione all'adesione alla mobilità non oppositiva;

Tutto ciò premesso e considerato si concorda quanto segue:

- l'Azienda riconoscerà, come ulteriore strumento al fine della riduzione degli esuberi quanto di seguito descritto. Per tutti coloro che saranno trasferiti - a seguito della manifestata disponibilità - fuori dalla loro dimensione territoriale così come descritta nell'allegato A del Contratto di Solidarietà, firmato il 26 Maggio 2015, e che comporterà il cambio di residenza entro la data del 30 settembre 2015, la Società riconoscerà una somma a titolo di "una tantum" pari a euro 1.000 (mille/00) lordi.

Tale importo verrà erogato in aggiunta a quanto previsto dal CCNL vigente.

Letto, Confermato e Sottoscritto

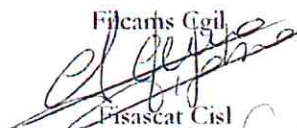
MEDIAMARKET S.p.A. con Socio Unico



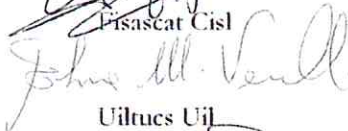
Confcommercio Bergamo



Filcams Cgil



Fisascat Cisl



Uiltucs Uil

